



**Antonio de Notaristefani di Vastogirardi**  
**Presidente dell'Unione nazionale delle Camere civili (UNCC)**

Il processo civile serve per tutelare la dignità dei cittadini, per garantire l'equità dei rapporti sociali e per coniugare, alla luce dei principi di correttezza e buona fede, il rispetto della legalità con le esigenze della solidarietà. Certo, esistono le ragioni dell'economia, che vanno valutate soprattutto ora che bisogna ricostituire la ricchezza che la pandemia ha distrutto; ed è innegabile che l'inefficienza dei nostri processi abbia raggiunto livelli tali da tradursi in un deficit di tutela che va colmato in maniera eguale per tutti.

Non è possibile, tuttavia, farlo senza tener presenti le parole di Papa Francesco che, dall'alto del Magistero che fu di Pietro, ha ammonito che "nessuna legge può essere legittima, nessuna sentenza giusta, se produce più diseguaglianza".

Sotto questo profilo, alcune parti dell'emendamento predisposto dal Governo non convincono.

Glisso su quelle - Ufficio del processo, rinvio pregiudiziale (o sentenza pilota), intervento sull'arbitrato - che coincidono con (o recepiscono?) le proposte dell'UNCC - e comincio con le ADR (Alternative Dispute Resolution).

Bene le agevolazioni fiscali, bene la previsione di uno strumento di "raffreddamento" per i rapporti di durata, e bene la possibilità (se sarà mantenuta) di considerare la negoziazione assistita una "sede protetta" per le conciliazioni tra lavoratore e datore di lavoro; ma perché spartire, con un atto di imperio, le ADR tra mediatori e avvocati, senza lasciare ai cittadini la facoltà di libera scelta tra uno strumento e l'altro?

L'intervento sul processo di cognizione di primo grado vorrebbe "realizzare una maggiore concentrazione delle attività nell'ambito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa". A questo fine, in primo luogo, domande e prove devono essere contenute tutte negli atti introduttivi; successivamente, alla prima udienza, l'attore potrà replicare al convenuto "anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenze delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori".

Anche ammesso che non si sprechino migliaia di sentenze per stabilire quando una domanda è conseguenza di una difesa altrui, e quando no, mi trovo a dover esporre due obiezioni: come fa il convenuto ad articolare in udienza i mezzi istruttori necessari e conseguenti per resistere a domande che vengono formulate soltanto in quel momento? Se davvero la causa in quella udienza dovesse essere matura per la decisione, perché non renderla obbligatoria introducendo una norma simile all'ultimo comma dell'art. 420: "le udienze di mero rinvio sono vietate"?

Purtroppo, occorre rilevare che è l'impianto nel suo complesso che non va. Limitare la facoltà delle parti di modificare le domande o eccezioni ai soli casi in cui la modifica sia conseguenza delle difese della controparte comprime i diritti dei cittadini e, nello stesso tempo, moltiplica i processi. quindi, rallenta la giustizia nel suo complessivo funzionamento. Ridurre il cd. "deducibile", infatti, significa restringere i limiti oggettivi del giudicato; e dunque le parti potrebbero dedurre in un secondo processo quello che era vietato allegare nel primo.

È per evitare questo, che le Sezioni Unite (sentenza 12310/2015) hanno sancito che per ogni rapporto in contestazione dovesse esserci un processo soltanto e, perciò, hanno consentito di "modificare" senza limiti le domande, aprendo a quelle "complanari": "L'interpretazione adottata in questa sede risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo posto che, come già rilevato, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi



al giudice in un unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi, essendo appena il caso di aggiungere che sulla irragionevole durata di un processo non incide (sol) tanto ciò che rileva all'interno di quel processo quanto il numero complessivo dei processi contemporaneamente pendenti".

Per questo, la proposta governativa comprime gli spazi di difesa dei cittadini e rallenta la giustizia civile nel suo complesso, senza nemmeno rendere più veloci i singoli processi.

Sempre in tema di processo di cognizione, la contumacia è stata equiparata alla non contestazione (e come considerare, invece, la costituzione tardiva?).

Il problema è che una previsione analoga, contenuta nell'art. 13 della legge sul cd. processo societario, è stata già sospettata di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione che la Corte (sentenza 340/2007) ha ritenuto assorbita dalla accertata violazione dell'art. 76. È ragionevole reintrodurre una norma di cui sia stata già denunciata la incostituzionalità? Soprattutto: si è davvero convinti che si resti contumaci per la consapevolezza di avere torto, piuttosto che per ignoranza o indigenza? È giusta, una previsione del genere?

Passiamo al modulo decisorio, saltando i termini assegnati ai giudici, saggiamente definiti "canzonatori" da un noto giurista.

L'enfatizzata eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non serve a niente: l'art. 110 delle disposizioni di attuazione, che la prevedeva come obbligatoria, è stato soppresso dalla legge 353/1990, ma quella udienza nella prassi esiste ancora, perché consente di rinviare. Basterà cambiarle nome, per imporre una decisione immediata? E perché anticipare le difese finali rispetto alla udienza, se poi non si vieta di rinviare quest'ultima "per esigenze di ruolo"?

Ritengo opportuna la facoltà per il giudice di formulare proposte transattive fino alla decisione; trovo, invece, inquietante il nuovo provvedimento sommario e provvisorio.

Tutte le "anticipazioni di decisione" – questa, come quella prevista in Cassazione – che servono ad indurre i cittadini a non insistere nella domanda di giustizia solo perché a un esame sommario appare infondata, accompagnata da quella di sanzioni severe per chi dovesse farlo senza poi ottenere ragione, suonano minacciose: potrà permettersi un rischio del genere, chi vive del suo stipendio? E poi, me lo si consenta: ma dove è scritto che un avvocato deve proporre soltanto le cause che è sicuro di vincere?

Se negli anni passati fossero stati in vigore strumenti di "respingimento" come quelli che si vorrebbe introdurre oggi, quella del lavoratore a una retribuzione proporzionata al lavoro prestato e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa, sarebbe rimasta una aspirazione teorica e non un diritto; correttezza e buona fede sarebbero ancora strumenti soltanto di interpretazione e non anche di integrazione del regolamento contrattuale e, in molti casi, i Tribunali non avrebbero potuto fare giustizia; il danno non patrimoniale non avrebbe trovato adeguata tutela e il risarcimento del pregiudizio alla salute sarebbe stato discriminato in base alla capacità di produrre reddito.

Fino a oggi, il processo era un luogo in cui le esigenze sociali potevano trasformarsi in nuove libertà, e questo ha consentito a noi avvocati e ai giudici di far progredire tutele e diritti. Non mi piace l'idea che si cerchi di limitarlo, sotto la minaccia di sanzioni per i cittadini. Cause che per due gradi di giudizio possono apparire temerarie, finiscono poi per rivelarsi innovative, come nel famoso caso "Ente Fiuggi".

Ancora una volta, lascio parlare le Sezioni Unite: "L'avvocato non è un mero consulente legale con il compito di pronosticare l'esito della lite, e di informare il cliente [...]. Egli ha l'obbligo di proporre [...] strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti, e anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sopranazionale..." (così Cass. SS.UU. 4135/2019).



Glisso anche sul filtro in appello: continuo a non capire perché la Corte, se ha studiato la mia impugnazione, non possa deciderla, ma debba “filtrarla”.

Bene invece la disciplina della sospensione della esecutorietà e la delega all’istruttore, ma non per l’ammissione delle prove, che dovrebbe essere riservata al Collegio perché in qualche modo è un’ipoteca sulla decisione finale.

Le Camere Civili non si sono limitate a criticare; le nostre proposte, le avevamo formulate al Ministro precedente e, ovviamente, rinnovate a quella attuale, ed erano basate sul principio dell’ovvio.

Abbiamo troppi processi rispetto ai giudici e al personale di cancelleria. Quindi, o si aumentano i giudici, il personale e i mezzi, o si diminuisce il carico dei processi. Ma non può avvenire sotto la minaccia di sanzioni di carattere economico.

E anche per questo che la giustizia civile affonda: i processi civili sono il luogo del dialogo e del confronto, non quello delle sanzioni; le sentenze civili si devono accettare per convinzione o rispetto, non per il timore di una multa, altrimenti l’esecuzione spontanea sarà un’eccezione, e non la regola; la sommarietà può essere giustificata dalla semplicità degli accertamenti, non dalla necessità di far presto.

I processi civili coinvolgono la vita delle persone, la loro storia, il loro futuro. Non pratiche da sbrigare. Il comprensibile desiderio di ottenere una sentenza pronta non deve far perdere di vista la necessità di rendere una sentenza giusta.

Se non si tiene ben presente questo, la giustizia civile crollerà sotto il suo stesso peso.

#### **Ufficio stampa**

Giuliano Pasini | [giuliano.pasini@communitygroup.it](mailto:giuliano.pasini@communitygroup.it)

Federico Nascimben | [federico.nascimben@communitygroup.it](mailto:federico.nascimben@communitygroup.it) | +39 351 1059957